ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERRAMANNA

Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado - comuni diSamassi e Serramanna
VIA SICILIA 4 - Cap. 09038 SERRAMANNA
Tel.0709139018 - C.F. 91019730927 - C.M. CAIC866007 –
Email:caic866007@istruzione.it- caic866007@pec.istruzione.it- Cuu: UFBF07
www.comprensivoserramanna.edu.it

Circ. n° 176

Serramanna, 04/12/2025

Alle famiglie
Agli alunni
Al Personale scolastico
Agli Atti
Al sito Web

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO, SIGARETTE TRADIZIONALI ED ELETTRONICHE, NEI LOCALI SCOLASTICI E IN TUTTE LE AREE DI PERTINENZA ESTERNE.

Con la presente si richiama l'attenzione sull'importanza del rispetto del divieto di fumo all'interno della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale affinché la normativa sia rispettata. Si ricorda che all'interno dell'istituto è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche. Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) 1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." 2. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, bagni e scale antiincendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (alunni, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con **codice tributo 131T,** oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo Statale Serramanna). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto tutti i docenti responsabili di plesso con i seguenti compiti: - vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle; - notificare la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- **Art. 32 Costituzione:** Tutela della salute.
- **Legge 3/2003, art. 51:** Divieto di fumo nei locali chiusi.
- **Decreto Legge 104/2013, art. 4:** Estensione del divieto alle aree all'aperto di pertinenza scolastica e introduzione del divieto per le sigarette elettroniche.
- **Accordo Stato-Regioni 16/12/2004:** Indicazioni per l'applicazione delle norme.

Si confida nella collaborazione di tutta la Comunità Scolastica per il rispetto scrupoloso della normativa vigente, a tutela della salute collettiva e del ruolo educativo della nostra Istituzione.

Cordiali saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Gabriella Aru
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa